



Autorizzazione Integrata Ambientale

HYDROCHEM ITALIA S.R.L.

STABILIMENTO DI PIEVE VERGONTE

Parere Istruttorio Conclusivo

(ID 123/12994)

Modifica dell'AIA

(art. 29 nonies D. Lgs. 152/2006 e smi)

"Modifica materia prima clorurazione, produzione miscela fluorurata"

Decreto AIA: DM n.304 del 27/07/2021 (G.U. IT. Serie Gen. n.192 del 12/08/2021)

Avvio Procedimento Istruttorio: MiTE. REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0083266.05-07-2022

Istanza del Gestore: Prot. 041-DIRS del 16/06/2022 (MITE/75659 del 16/06/2022)

Nomina GI della Commissione AIA-IPPC (prot. CIPPC.REGISTRO UFFICIALE.U.0001012.08-07-2022)	Prof. Antonio Mantovani - Referente
	Ing. Claudio Franco Rapicetta
	Avv. David Roettgen
Regione Piemonte	Ing. Roberta Baudino
Provincia di Verbano Cusio Ossola	Ing. Claudio Giannoni
Comune di Pieve Vergonte	Dott.ssa Maria Grazia Medali



SOMMARIO

1	INTRODUZIONE	3
1.1	Atti presupposti.....	3
1.2	Attività istruttorie.....	3
1.3	Riepilogo dei procedimenti istruttori dal rilascio dell'AIA.....	4
1.4	Riepilogo delle diffide attualmente in corso.....	4
2	IDENTIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE IPPC	5
3	MODIFICHE IMPIANTISTICHE OGGETTO DELL'ISTANZA	6
3.1	Descrizione della modifica presentata dal Gestore.....	6
3.2	Effetti ambientali delle modifiche	7
3.3	Cronoprogramma	7
3.4	Rischio Incidente Rilevante – D.Lgs. 105/2015	7
4	ESITI DELLE ATTIVITA' ISPETTIVE	8
5	OSSERVAZIONI E CRITICITA' RILEVATE	9
6	OSSERVAZIONI DEL PUBBLICO.....	9
7	CONSIDERAZIONI DEL GL.....	9
8	CONCLUSIONI	12



1 INTRODUZIONE

1.1 Atti presupposti

Visto	L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con DM n.304 del 27/07/2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n.192 del 12/08/2021) per l'esercizio dell'installazione IPPC di HYDROCHEM Italia S.r.l. sita nel Comune di Pieve Vergonte (VB).
visto	il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare N. GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione istruttoria IPPC
vista	la Legge 27 febbraio 2015, n. 11 art. 9-bis che ha prorogato nelle sue funzioni la Commissione Istruttoria IPPC in carica al 31 dicembre 2014 fino al subentro di nuovi componenti nominati con successivo decreto ministeriale
visto	il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0000335 del 12 dicembre 2017, <i>Decreto di disciplina della articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC, ex art.10, comma3 del DPR 90/2007</i>
vista	la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC/1012 del 08/07/2022, che assegna l'istruttoria, per la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale della Hydrochem Italia S.r.l., al Gruppo Istruttore così costituito: <ul style="list-style-type: none">– Prof. Antonio Mantovani (Referente del Gruppo Istruttore)– Ing. Claudio Franco Rapicetta– Avv. David Roettgen
preso atto	che con comunicazioni trasmesse al Ministero della Transizione Ecologica sono stati nominati, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del DPR 14/05/2007, n. 90 i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali: <ul style="list-style-type: none">– Ing. Roberta Baudino – Regione Piemonte– Ing. Claudio Giannoni – Provincia di Verbano Cusio Ossola– Dott.ssa Maria Grazia Medali – Comune di Pieve Vergonte
preso atto	che ai lavori del GI della Commissione IPPC sono stati designati, nell'ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti tecnologi dell'ISPRA: <ul style="list-style-type: none">– Ing. Carlo Carlucci– Ing. Roberto Borghesi – coordinatore, responsabile della Sezione Analisi integrata delle tecnologie e dei cicli produttivi industriali

1.2 Attività istruttorie

Vista	L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con DM n.304 del 27/07/2021 (pubblicato sulla GU - IT - Serie Generale n.192 del 12/08/2021) per l'esercizio dell'installazione IPPC di Hydrochem Italia S.r.l. sita nel Comune di Pieve Vergonte (VB).
esaminata	l'istanza di Modifica non sostanziale dell'AIA del Gestore con prot. 041-DIRS del 16/06/2022, acquisita al prot. MITE/75659 del 16/06/2022
vista	la nota di avvio del procedimento istruttorio prot. MiTE.Registro Ufficiale.Uscita.0083266.05-07-2022 per ... fotoclorurazione in anello
esaminate	le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per la redazione del presente parere istruttorio, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.



esaminata	la Relazione istruttoria di ISPRA del 20/07/2022, redatta da: <ul style="list-style-type: none">– Ing. Carlo Carlucci– Dott.ssa Tiziana Mazza– Ing. Roberto Borghesi – coordinatore, responsabile della Sezione Analisi integrata delle tecnologie e dei cicli produttivi industriali
vista	la nota di trasmissione del Parere Istruttorio Conclusivo inviata al Gruppo Istruttore in data 29.08.2022 dalla segreteria IPPC per condivisione/osservazioni entro il 05.09.2022

1.3 Riepilogo dei procedimenti istruttori dal rilascio dell'AIA

Nella seguente tabella sono riepilogati tutti i procedimenti istruttori successivi all'AIA vigente rilasciata con DM 304 del 27/07/2021 relativa al Riesame complessivo con valenza di rinnovo (ID 123-10023).

ID Procedimento (ID madre 123)	Tipologia di procedimento	ATTO autorizzativo
12284	Modifica Non Sostanziale: Ampliamento sezione di fotoclorurazione in catena	MiTE.Registro Ufficiale.Uscita.0103365 del 24/08/2022

1.4 Riepilogo delle diffide attualmente in corso

Attualmente non sono in corso diffide a carico del Gestore.



2 IDENTIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE IPPC

Ragione sociale	Hydrochem Italia Srl
Indirizzo sede operativa	Via Mario Massari 30/32 – Pieve Vergonte (VB)
Sede Legale	Largo Arturo Toscanini 1 – 20122 Milano
Rappresentante Legale	Ing. Roberto Vagheggi c/o sede operativa 0324-8601 r.vagheggi@altairchimica.it; PEC: hse@pec.hydrochemitalia.it
Tipo impianto	Chimico, esistente
Codice e attività IPPC	1. Codice IPPC: 4.1f – Produzione di idrocarburi alogenati: <ul style="list-style-type: none">- clorobenzene – diclorobenzene- clorotoluene – diclorotoluene- clorobenzotricloruro Codice NACE: 24 – Lavorazione di prodotti chimici Codice NOSE-P: 105.09 – Fabbricazione di prodotti chimici organici 2. Codice IPPC: 4.2a – 4.2c – Produzione di cloro e soda caustica Codice NACE: 24 – Lavorazione di prodotti chimici Codice NOSE-P: 105.09 – Fabbricazione di prodotti chimici inorganici o di concimi NPK 3. Codice IPPC: 4.2b – Produzione di acido cloridrico Codice NACE: 24 – Lavorazione di prodotti chimici Codice NOSE-P: 105.09 – Fabbricazione di prodotti chimici inorganici o di concimi NPK
Gestore Impianto	Dr. Andrea Busseni c/o sede operativa - 0324-8601; andrea.busseni@hydrochemitalia.it
Referente IPPC	Dr. Andrea Busseni c/o sede operativa - 0324-8601; andrea.busseni@hydrochemitalia.it
Impianto a rischio di incidente rilevante	Sì, soggetto a notifica e rapporto di sicurezza: estremi ultimo rapporto di sicurezza: RdS ed. 2016
Numero di addetti	101
Sistema di gestione ambientale	SGA documentato ma non certificato
Certificato di prevenzione incendi	N.D.
Periodicità dell'attività	Continua



3 MODIFICHE IMPIANTISTICHE OGGETTO DELL'ISTANZA

Con DM n. 304 del 27 luglio 2021, Hydrochem Italia S.r.l. – Stabilimento di Pieve Vergonte (VB), è autorizzato alla produzione di idrocarburi alogenati per la seguente capacità produttiva:

Prodotto	Quantità Autorizzata (t/a)
Produzione Idrocarburi alogenati (cod. IPPC 4.1 f)	
Clorobenzeni e diclorobenzeni	27.500 (di cui miscela clorurata fino al 1.600 t/a e miscela fluorurata fino a 1.400 t/a)
Cloro tolueni e diclorotolueni	16.000 ⁽¹⁾
Clorobenzotricloruro	10.000
Cloro-orto-xileni	8.300 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ La produzione di Cloro-Orto-Xileni è alternativa alla produzione di Clorobenzeni e Diclorobenzeni: la produzione massima complessiva di detti prodotti non potrà superare le 16.000 t/a.

Con nota prot. 041 – DIRS del 16/06/2022 (acquisita al prot. MITE/75659 del 16/06/2022) il Gestore ha presentato istanza di modifica dell'AIA per la "introduzione di una nuova materia prima da rilavorare nella sezione di Clorurazione in anello, necessaria per la produzione della miscela fluorurata" (codice IPPC 4.1f), senza aumento della capacità produttiva autorizzata.

Il Gestore dichiara che la modifica:

- **non comporterà nessun aumento della massima capacità produttiva autorizzata, che rimarrà, quindi, pari a 27.500 (di cui miscela clorurata fino al 1.600 t/a e miscela fluorurata fino a 1.400 t/a).**

3.1 Descrizione della modifica presentata dal Gestore

Il Gestore propone come modifica l'utilizzo di una nuova materia prima nel ciclo produttivo riguardante la produzione della miscela fluorurata. Egli fornisce la descrizione di seguito riportata.

La nuova materia prima di cui il Gestore richiede l'introduzione è denominata "Materia prima MFA" ed è costituita da una miscela di 3,4-DCBTF (DiCloroBenzoTriFluoruro) e PCBTF (ParaCloroBenzoTriFluoruro)¹.

La nuova miscela² appartiene alla categoria IPPC 4.1f degli idrocarburi alogenati (come da autorizzazione alla produzione e stoccaggio rilasciata a Hydrochem con DM 304 del 27/07/2021).

Il Gestore dichiara che tale nuova materia prima sarà alternativa al 3,4-DCBTF, materia prima già autorizzata per la produzione della miscela fluorurata.

MFA verrà stoccata nel serbatoio D6152 da 50 m³, attualmente utilizzato per lo stoccaggio della materia prima alternativa 3,4-DCBTF.

Il Gestore dichiara che la miscela fluorurata prodotta con l'utilizzo della nuova materia prima MFA avrà le stesse caratteristiche e la stessa composizione di quella prodotta nell'assetto attuale.

¹ 3,4-DCBTF (3,4-DiCloroBenzoTriFluoruro): 1,2-dicloro-4-(trifluorometil)benzene [CAS: 328-84-7];
PCBTF (ParaCloroBenzoTriFluoruro): 1-cloro-4-(trifluorometil)benzene [CAS: 98-56-6].

² La composizione dei 2 componenti la miscela varia in un intervallo molto ampio. La scheda del fornitore riporta i seguenti dati: 3,4-DCBTF ≥ 30% - < 75 %; PCBTF ≥ 25% - < 70 %.



3.2 Effetti ambientali delle modifiche

Consumo di Materie Prime e Ausiliarie

Il Gestore dichiara che la modifica riguarda esclusivamente l'introduzione della nuova materia prima da rilavorare nella sezione di Clorurazione in Anello, processo necessario per la produzione della miscela fluorurata.

La nuova Materia Prima MFA (nome commerciale) è costituita da una miscela di due componenti - 3,4-DCBTF (DiCloroBenzoTriFluoruro) e PCBTF (ParaCloroBenzoTriFluoruro) - in % variabili.

La categoria IPPC di appartenenza rimane invariata: "4.1 f – Industria Chimica, Fabbricazione prodotti chimici organici, idrocarburi alogenati".

La nuova materia prima sarà impiegata in alternativa al 3,4-DCBTF, materia prima già autorizzata.

Aree di Stoccaggio

La nuova materia prima MFA sarà stoccata nel serbatoio D6152, attualmente utilizzato per lo stoccaggio di 3,4-DCBTF.

3.3 Cronoprogramma

Il Gestore dichiara che la realizzazione degli interventi è previsto che si possa concludere entro il 30/09/2022.

3.4 Rischio Incidente Rilevante – D.Lgs. 105/2015

Il Gestore dichiara che la modifica in oggetto non costituisce aggravio secondo l'allegato D punto 1 del D.Lgs. 105/2015 e s.m.i., in quanto:

1. NON comporta l'incremento pari o superiore al 25%, inteso sull'intero impianto o deposito, ovvero pari o superiore al 20% sulla singola apparecchiatura o serbatoio già individuati come possibile fonte di incidente:
 - della quantità della singola sostanza pericolosa specificata, di cui all'allegato 1, parte 2;
 - della quantità di sostanza pericolosa, ovvero somma delle quantità di sostanze pericolose appartenenti alla medesima categoria, indicata in allegato 1, parti 1 e 2.
2. NON introduce alcuna categoria di sostanze pericolose o una sostanza pericolosa specificata, al di sopra delle soglie previste nell'Allegato I del D.lgs. 105/15.
3. NON comporta alcuna opera di smantellamento o riduzione della funzionalità o della capacità di stoccaggio di apparecchiature e/o sistemi ausiliari o di sicurezza critici.

Il Gestore assicura che le modifiche in oggetto rientrano tra quelle di cui al punto 2 dell'Allegato D del decreto stesso.

Il Gestore precisa, comunque, che la modifica proposta sarà presentata anche al Comitato Tecnico Regionale e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, come Dichiarazione di non aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti.



4 ESITI DELLE ATTIVITA' ISPETTIVE

Si riportano le risultanze delle ultime visite ispettive ordinarie condotte negli anni 2019 e 2021.

Anno	Visita Ispettiva	Violazioni Amministrative	Violazioni Penali	Accertamento Violazioni e Proposta di Diffida	Condizioni per il Gestore	Criticità
2019	Ordinaria 08-09/07 Rapporto conclusivo prot. MATTM-9251 del 11/02/2020	SI, art. 183, c.1, lettera bb), punto 2) del D.lgs. 152/06 e s.m.i., condotta esaurita come da comunicazione da parte di ARPA Piemonte e relativa richiesta di archiviazione (*)	NO	NO	Effettuare delle pulizie programmate per lo scarico SF3 per rimuovere l'accumulo di sale proveniente dal controlavaggio delle resine e di predisporre un'apposita procedura e sistema di registrazione degli interventi inserendo un criterio temporale di pulizia degli scarichi. Etichettare in maniera idonea i bracci delle pensiline con il nome del prodotto erogato per evitare di caricare nelle autobotti il prodotto non corretto.	a) Scarico SF3, il GI ha constatato la presenza nella vasca di un notevole accumulo di sale proveniente dal controlavaggio delle resine. Il Gestore ha dichiarato che effettuerà una revisione della Procedura Ambientale PA16 per l'inserimento della gestione delle attività di pulizia periodica per tutte le vasche e gli scarichi. b) Il GI ha effettuato un sopralluogo presso la baia di carico ipoclorito di sodio e HCl e presso la sala controllo cloro aromatici. Il GI ha riscontrato la carenza nelle indicazioni del prodotto erogato dai bracci delle pensiline. c) circa il programma LDAR a seguito della proposta di miglioramento dell'ARPA Piemonte, il gestore ha dichiarato che dal prossimo monitoraggio, previsto nel 2019, effettuerà interventi sopra i 5000 ppmv entro i 90 giorni.
2021	Ordinaria 22-06/05/07 Rapporto conclusivo prot. ISPRA-59586 del 10/11/2021	NO	NO	NO	-	In ambito esterno al controllo integrato si comunica per completezza informativa che in data 26/08/2021 si è verificato uno sversamento di acido cloridrico 32% da uno dei serbatoi di stoccaggio con attivazione della procedura ambientale 12 "Gestione delle acque di raffreddamento in caso di grave inquinamento scarico SF5" (Rev. 2). Il gestore ha provveduto ad adottare immediatamente gli interventi di bonifica per la prevenzione e messa in sicurezza del sito. Tuttavia, la comunicazione di tali misure non è stata immediata, essendo pervenuta con un ritardo di 5 giorni agli enti previsti dall'art. 304, comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A seguito di ciò, ARPA Piemonte ha provveduto d'ufficio alla notifica di verbale di illecito amministrativo (Prot. Arpa n. 95823 del 25/10/2021). In particolare in relazione all'incidente occorso in data 26/08/2021 si chiede al Gestore di: - valutare la possibilità di effettuare delle verifiche ai serbatoi più vetusti mediante prove di tenuta (controllo del mantello oltre che del fondo) e di dotarsi di strumentazione portatile adatta per monitoraggio in aria ambiente, per la determinazione almeno dell'HCl. Alla luce delle considerazioni riportate nella Relazione tecnica di ARPA Piemonte, tenuto conto dell'incidente occorso in data 26/08/2021, si chiede di prescrivere al gestore verifiche più efficaci sui serbatoi presenti presso l'impianto, almeno quelli più vetusti, come ad esempio le prove di tenuta (controllo del mantello oltre che del fondo), e di provvedere a dotarsi di strumentazione portatile adatta per monitoraggio in aria ambiente, per la determinazione almeno dell'HCl. Inoltre, si propone all'Autorità Competente la possibilità di indicare nell'AIA dei limiti specifici per la sommatoria di PCDD/PCDF e per i PCB nelle acque di scarico al momento non presenti nell'AIA.



(*) Si riporta lo stralcio del Rapporto Conclusivo:

"Il Gestore non ha potuto smaltire il rifiuto CER 16.03.07 secondo quanto previsto dall'art. 183 c.1 lettera bb) punto 1 sia come volumi che come tempistiche, ed ha presentato con nota 024-DIRS dell'8/03/2019 richiesta di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per la concessione al "deposito preliminare D15 per il rifiuto mercurio metallico (CER 16.03.07*)". Il MATTM-Commissione IPPC ha trasmesso il PIC in data 16/05/2019 al MATT Direzione Generale Valutazioni Ambientali per i provvedimenti conseguenti. In data 11/09/2019 il MATT ha approvato il documento su richiamato con DM 264 rilasciando l'autorizzazione al deposito preliminare D15. In tal modo si concretizza il non rispetto dei disposti e delle condizioni di cui allo stesso art. 183, c.1, lettera bb), punto 2) del D.lgs. 152/06 e s.m.i. configurandosi come fase operativa della gestione di rifiuti ex art. 183 c. 1 lettere n), s), aa) citato D.lgs. 152/06 e s.m.i. pur in presenza di richiesta da parte del Gestore per la concessione dell'autorizzazione al deposito preliminare D15 (nota 024-DIRS dell'8/03/2019) ottenuta solo in data 11/09/2019 con DM 264. Ai sensi delle nuove procedure di estinzione della contravvenzione previa regolarizzazione, introdotte dalla legge 22 maggio 2015 n. 68 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", ARPA Piemonte ha ritenuto fondati i presupposti di applicabilità di cui all'art. 318 – bis.*

Si ritiene comunque l'illecito rilevato come a condotta esaurita visto che il trasgressore ... ha ottenuto in data 11/09/2019 l'autorizzazione al deposito preliminare D15 con DM 264 del 11/09/2019.

Visto quanto sopra, si è ritenuto che gli effetti della contravvenzione accertata potevano essere rimossi, ora per allora, attraverso il pagamento del Verbale di accertamento e di ammissione diretta al pagamento della sanzione in via amministrativa, considerato che la condotta illecita si era già esaurita con l'ottenimento dell'autorizzazione al deposito preliminare D15 con DM 264 del 11/09/2019. Il Gestore, ai sensi dell'art. 318 quater comma 2 del D.Lgs. 152/06, è stato ammesso al pagamento in sede amministrativa di una somma pari a un quarto dell'ammenda prevista dall'art. 256 c. 1 lett. b) del D.lgs. 152/06 e s.m.i. che ha provveduto a pagare entro i termini di 30 giorni dalla data di notifica del verbale determinando l'estinzione della contravvenzione con conseguente comunicazione da parte di Arpa Piemonte al Pubblico Ministero per la richiesta di archiviazione."

5 OSSERVAZIONI E CRITICITA' RILEVATE

Nessuna

6 OSSERVAZIONI DEL PUBBLICO

Dalla consultazione della documentazione resa pubblica dall'Autorità Competente sul portale <https://va.minambiente.it> non sono presenti osservazioni del pubblico.

7 CONSIDERAZIONI DEL GI

L'installazione di Hydrochem a Pieve Vergonte comprende diverse attività rivolte alla produzione di composti inorganici di base e composti organici di tipo aromatico.

Nell'installazione Hydrochem di Pieve Vergonte sono autorizzate le seguenti produzioni IPPC:

1. **Produzione di idrocarburi alogenati (cod. IPPC: 4.1f);**
2. Produzione di cloro e soda caustica (Cod. IPPC: 4.2a – 4.2c);
3. Produzione di acido cloridrico (Cod. IPPC: 4.2b).


Il Gestore ha presentato istanza come modifica non sostanziale relativamente alla sezione di clorurazione per la produzione di idrocarburi alogenati (cod. IPPC: 4.1f).

La modifica riguarda solo la materia prima utilizzata nella produzione della "miscela fluorurata", attualmente solo 3,4-DCBTF, post modifica miscela di 3,4-DCBF con PCBTF.


Nessun'altra variazione è prevista.

STATO DI FATTO

La modifica proposta riguarda la fase 1E autorizzata, che utilizza come materia prima il composto 3,4-DCBTF, il cui schema autorizzato del ciclo produttivo (ripreso dal PIC dell'AIA vigente) è richiamato sotto (uno schema di confronto è rappresentato nell'Allegato C6 trasmesso dal gestore insieme all'istanza):



La materia prima attualmente autorizzata e impiegata è il 3,4-DCBTF, di cui formula di struttura sotto:



3,4-DCBTF [CAS 328-84-7]

Il prodotto finale in uscita dai reattori di clorurazione è una “miscela fluorurata”: infatti, si ottiene una miscela di composti, isomeri, derivanti dalla reazione di sostituzione nell’anello aromatico di un atomo di Idrogeno (H) con un atomo di Cloro (Cl), con produzione di HCl, come evidenziato sopra nello schema di processo, in uscita dal reattore di clorurazione.


La ragione della produzione di più isomeri, quindi di una miscela, nasce dal fatto che il nuovo atomo di Cloro può sostituire atomi di H in posizioni diverse nell’anello.

STATO POST-MODIFICA


Nella modifica richiesta tutto il ciclo di produzione rimane invariato e non è prevista alcuna nuova apparecchiatura, incluse le fasi di stoccaggio. Non è prevista alcuna modifica delle apparecchiature.

L’unica variazione riguarda la materia prima alimentata nello schema produttivo 1E illustrato sopra.


Infatti, invece di alimentare il reattore con 3,4-DCBTF, il gestore propone di alimentare il reattore con la nuova materia prima “MFA”, che è in realtà una miscela commerciale della stessa materia prima attuale (3,4-DCBTF) con una nuova materia prima denominata **PCBTF**, la cui formula di struttura è riportata sotto.



PCBTF [CAS: 98-56-6]



Assetto d'impianto attualmente autorizzato



Assetto d'impianto per cui è richiesta l'autorizzazione



Il nuovo componente della miscela utilizzata come materia prima, PCBTF, è un composto aromatico della stessa famiglia del 3,4-DCBTF già autorizzato, ma con un atomo di Cloro in meno.

Nelle condizioni di processo, dai reattori di clorurazione viene prodotta la “miscela fluorurata” con le stesse caratteristiche di quella attuale.

Il fornitore della nuova materia prima è lo stesso di quello attuale.

Per quanto riguarda le frasi di rischio, R, si deve evidenziare la sostanziale equivalenza della nuova Materia Prima MFA con la materia prima attuale.

L'unico aspetto da segnalare è che alla nuova miscela è attribuita anche la frase di rischio “H: 226 (liquido e vapori infiammabili)”, peraltro trattasi di sostanza con pressione di vapore 38,6 mbar (= 38,6 kPa) a 50 °C.

8 CONCLUSIONI

In conclusione,

- visto l'art. 5 comma 1 lettera l-bis) del D.Lgs. 152/2006;
- considerato che le dichiarazioni rese dal gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria (restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti);

il Gruppo Istruttore:

- visti i contenuti del presente Parere Istruttorio da cui risulta che, con l'istanza presentata, il gestore:
 - intende introdurre una nuova materia prima nel ciclo produttivo per la produzione di “miscela fluorurata” (miscela di composti aromatici cloro-fluorurati), utilizzando una miscela di 3,4-DCBTF e PCBTF, in alternativa al 3,4-DCBTF, attualmente autorizzato, nei reattori di clorurazione in anello,
 - non apporterà alcuna modifica alle apparecchiature utilizzate nell'installazione,
 - manterrà invariata la capacità produttiva e la quantità di materie prime, e la natura dei prodotti,
 - non prevede nessun aumento delle interferenze con l'ambiente; non prevede, infatti, aumenti significativi delle emissioni, di consumi di materiali e combustibili, né nuovi punti di emissione,
- ritiene che la modifica richiesta non comporti effetti negativi e significativi e esprima sufficienti elementi per motivare la richiesta come modifica non sostanziale,
- ritiene di accogliere la modifica proposta senza ulteriori specifiche prescrizioni gestionali,
- rappresenta che il Piano di monitoraggio e Controllo vigente necessita di specifici aggiornamenti, per includere la nuova materia prima PCBTF nel ciclo produttivo,
- ritiene opportuno inserire una specifica prescrizione al fine, in particolare, di aggiornare le autorità competenti per la sicurezza e consentire di disporre di una documentazione schematica meglio rappresentativa della modifica di configurazione impiantistica proposta.

PRESCRIZIONI

[1] Il gestore deve trasmettere al Comitato Tecnico Regionale e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, (D.Lgs. 105/2015), in relazione ai potenziali rischi, anche di incidenti rilevanti dell'installazione il provvedimento di cui alla presente modifica, evidenziando la presenza del nuovo componente PCBTF nella nuova materia prima alternativa, con specifica frase di rischio.³

³ “H 226 (liquido e vapori infiammabili)”.